

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante A.I.A., e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(522) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Ostuni Sport) E DELLA SOCIETA' OSTUNI SPORT (nota n. 8786/659pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

La CD Nazionale,

Rilevato che non vi è prova della notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna riunione.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa dell'acquisizione della prova della notifica dell'avviso.

(525) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 8788/660pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Scerra, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Rovigo Calcio srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.6 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della richiesta fidejussione in originale;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Francesco Scerra, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che manca la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna riunione.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa dell'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica.

(526) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDENZIO BAGNOLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Cesenatico Chimicart ASD) E DELLA SOCIETA' AS CESENATICO CHIMICART ASD (nota n. 8795/668pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bagnolini Gaudenzio, Presidente della AS Cesenatico Chimicart ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell'originale dell'atto di proroga della fideiussione conforme al modello previsto di cui al punto 6) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato, del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione del 24 Novembre 2011, veniva rilevata l'omessa notifica degli atti ai soggetti deferiti, perché entrambe effettuate presso la casella postale risultante chiusa.

P.Q.M.

restituisce gli atti alla Procura Federale.

(529) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pomezia Calcio SSD a.r.l. ora Pomezia Srl) E DELLA SOCIETA' POMEZIA CALCIO SSD a.r.l. ora POMEZIA Srl (nota n. 8797/669pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Maurizio Schiavon, Presidente della Pomezia Calcio SSD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell'originale dell'atto di proroga della fideiussione di cui al punto 6) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione del 24 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Maurizio Schiavon, della sanzione della inibizione per giorni 30, ed alla Pomezia Calcio SSD della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive;

rilevato altresì che l'inosservanza contestata (punto 6 del su richiamato CU n° 200 del 2010), prevede il deposito dell'originale dell'atto di proroga della fideiussione entro il termine del 9 Luglio 2010;

rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Pomezia Calcio SSD, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Maurizio Schiavon la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Pomezia Calcio SSD a.r.l. ora Pomezia Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(555) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ORLANDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Anгри Calcio 1927 ASD) E DELLA SOCIETA' US ANGRI CALCIO 1927 ASD (nota n. 9046/617pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Pasquale Orlando, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. Anгри Calcio 1927 A.S.D., per la violazione –indicata specificamente in parte motivata– dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della dichiarazione -redatta su apposito modello predisposto dal Comitato- della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco di cui al citato punto 10 del C.U.;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha rinunciato al deferimento in quanto il sig. Orlando non risultava avere la rappresentanza legale al momento dell'eccepito inadempimento.

P.Q.M.

dispone il non luogo a procedere per intervenuta rinuncia al deferimento.

(593) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO EMILIO REDAELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA SOCIETA' USD OLGINATESE (nota n. 9266/636pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011).

Con atto del 31.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Flavio Emilio Redaelli, Presidente e legale rappresentante della USD Olginatese, e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto n. 4 del CU n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della LND, per l'inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito dello Statuto di cui al citato n. 4.

Alla riunione del 24.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Redaelli, della sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società dell'ammenda di € 1.000,00.

I deferiti, con memorie tempestivamente depositate, hanno sostanzialmente ammesso l'omissione del deposito, effettuato solo il primo anno, essendo rimasto lo Statuto invariato.

Nel merito il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione di cui all'atto di incolpazione, consistente principalmente nella nota della COVISOD del 20.12.2010, comprova l'illecito contestato, consistito nell'omesso deposito dello Statuto.

Le deduzioni difensive dei deferiti, aventi sostanziale contenuto confessorio, non possono trovare accoglimento atteso il chiaro disposto del CU 200/2010 che, comunque, non contiene alcuna deroga o esenzione laddove il documento richiesto sia rimasto sostanzialmente invariato.

Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Flavio Emilio Redaelli la inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società USD Olginatese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(595) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA' ACR MESSINA Srl (nota n. 9182/630pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

Con atto del 30.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bruno Martorano, Presidente e legale rappresentante della ACR Messina Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto n. 2 del CU n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della LND, per l'inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito della copia del modulo di censimento riformulato in modo corretto.

Alla riunione del 24.11.2011, la Procura Federale ha rinunciato al deferimento, rilevando che il Sig. Martorano, all'epoca della contestata violazione, non aveva la legale rappresentanza della Società, circostanza effettivamente verificata.

P.Q.M.

dichiara il non luogo a procedere per intervenuta rinuncia al deferimento.

(598) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SG Gallaratese ASD) E DELLA SOCIETA' SG GALLARATESE ASD (nota n. 9217/627pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giancarlo Battagli, Presidente della SG Gallaratese ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 12) del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto 12) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione del 24 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giancarlo Battagli, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla SG Gallaratese ASD della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive;

rilevato altresì che l'inosservanza contestata (articolo 12 del su richiamato CU n° 200 del 2010), prevede il deposito dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010;

rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della SG Gallaratese ASD, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giancarlo Battagli la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SG Gallaratese ASD la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(599) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Monterotondo Calcio Srl ora Pol. Monterotondo Lupa Srl) E DELLA SOCIETA' POL. MONTEROTONDO CALCIO Srl ora POL. MONTEROTONDO LUPA Srl (nota n. 9185/633pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

Con atto del 30.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Fabio Della Longa, Presidente e legale rappresentante della Pol. Monterotondo Calcio Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto n. 7 del CU n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della LND, per l'inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito della visura camerale.

Alla riunione del 24.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Della Longa, della sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

I deferiti, con memorie tempestivamente depositate, hanno sostenuto che, per mero errore della segreteria della Società, sarebbe stata inviata visura non aggiornata, di fatto invariata rispetto a quella della quale era stato richiesto il deposito, comunque successivamente fornita. Solo in occasione della odierna riunione, gli stessi hanno chiesto un rinvio per poter produrre visura camerale aggiornata.

L'istanza istruttoria – formalmente opposta dalla Procura Federale – deve essere rigettata in quanto, ai sensi dell'art. 41, co. 2, CGS, le parti possono, sino a cinque giorni prima della riunione, depositare memorie e quant'altro utile ai fini della difesa e, pertanto, l'istanza deve considerarsi tardiva, atteso che il documento di che trattasi è stato sempre nella disponibilità della richiedente che avrebbe dovuto produrlo nei termini predetti.

Nel merito il deferimento è fondato e va pertanto accolto, in quanto la documentazione posta a sostegno dello stesso, consistente principalmente nella nota della COVISOD del 20.12.2010, comprova l'illecito contestato, consistito nell'omesso deposito della visura camerale aggiornata.

Le deduzioni difensive dei deferiti non possono trovare pertanto accoglimento, trattandosi di violazione formale della quale gli stessi hanno sostanzialmente ammesso la commissione, ancorché colposa, e non rilevando né l'elemento psicologico sotteso alla stessa né la circostanza che l'errore sia ascrivibile alla Segreteria della Società, perché comunque imputabile ai deferiti.

Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Fabio Della Longa la inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Pol. Monterotondo Calcio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
avv. Arturo Perugini

“”

Pubblicato in Roma il 24 novembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete